

Obblighi del mediatore

Polizza assicurativa

Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. L'ammontare minimo di copertura delle polizze deve essere pari a:

- 260.000,00 euro per ditte individuali;
- 520.000,00 euro per società di persone;
- 1.550.000,00 euro per società di capitali.

Sanzioni pecuniarie per chi non presta idonea garanzia assicurativa

La legge n. 205 del 27/12/2017 art. 3 comma 5-bis (Legge di bilancio 2018) ha modificato l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ha previsto che gli agenti d'affari in mediazione che esercitano l'attività in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.

Deposito moduli e formulari

Se per l'esercizio della propria attività il mediatore si avvale di moduli o formulari in cui sono indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia, con modalità telematica, presso la Camera di Commercio.

I moduli e i formulari devono:

- essere "*chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale*";
- obbligatoriamente riportare il numero REA e il codice fiscale dell'impresa.

Sanzioni amministrative

L'agente che, per la propria attività, si avvale di moduli o formulari **non depositati** presso la Camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa di **1.549,00 euro**. Chi si avvale di moduli o formulari **diversi da quelli depositati** incorre nella sanzione amministrativa di **516,00 euro**.

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

- con l'attività lavorativa svolta in qualità di dipendente di persone, società, enti privati e pubblici, ed esclusione delle imprese di mediazione;
- con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, esclusa quella di mediazione comunque esercitata.

Provvedimenti disciplinari

I mediatori che, nell'esercizio della loro attività, violano i doveri e gli obblighi imposti dalla legge sono sottoposti a tre tipi di provvedimenti disciplinari:

1. **SOSPENSIONE:** viene inflitta per le violazioni meno gravi e non può superare i 6 mesi.
2. **CANCELLAZIONE:** è il provvedimento disciplinare nei casi di incompatibilità o di perdita dei requisiti.
3. **RADIAZIONE:** la radiazione viene inflitta agli agenti che:
 - abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
 - compiano atti inerenti al loro ufficio nel periodo di sospensione loro inflitta;
 - siano già stati sospesi dall'esercizio dell'attività per tre volte.

I provvedimenti disciplinari di sospensione e radiazione vengono emanati dalla Camera di commercio. Prima di irrogare la sanzione disciplinare, la Camera di commercio ne dà comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine non inferiore ai 15 giorni nei quali egli potrà produrre le proprie controdeduzioni. Inoltre, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione, l'interessato può presentare ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico.

I provvedimenti disciplinari sono successivamente iscritti per estratto nel REA.

Per informazioni dettagliate consultare il [prontuario \(pdf\)](#) [1].

Ultima modifica: Giovedì 3 Gennaio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?
(1 voti)

Media: 1

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/registri/altri-registri/agenti-di-affari-in-mediazione/obblighi-mediatore>

Collegamenti

[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/registri/prontuario-mediatori.pdf